



COMUNE DI NAPOLI

DIRETTORE GENERALE
ASSESSORATO ALLA LEGALITA'
ASSESSORATO ALLE RISORSE STRATEGICHE
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
ASSESSORATO ALLA MOBILITA'

ESECUZIONE IMMEDIATA

P

roposta di delibera prot. n. 12 del 16-12-2010

Categ. _____ Classe _____ Fascicolo _____

Annotazioni _____

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N. 2030

OGGETTO: Predisposizione e trasmissione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 23bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della relazione inerente le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del territorio napoletano che impongono l'affidamento del Servizio Idrico Integrato ad una società a capitale interamente pubblico

14 DIC. 2010

Il giorno nella residenza Comunale convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 13 Amministratori in carica:

SINDACO:

Rosa IERVOLINO RUSSO

P

ASSESSORI:

SABATINO SANTANGELO

P

MARCELLO D'APONTE

P

LUIGI SCOTTI

P

DIEGO GUIDA

ASSENTE

GIOIA MARIA RISPOLI

P

AGOSTINO NUZZOLO

P

PASQUALE LOSA

P

NICOLA ODDATI

ASSENTE

MICHELE SAGGESE

P

PASQUALE BELFIORE

P

ALFREDO PONTICELLI

P

GENNARO NASTI

P

PAOLO GIACOMELLI

ASSENTE

GIULIO RICCIO

ASSENTE

MARIO RAFFA

P

~~M. GRAZIA~~
 GRAZIELLA PAGANO

P

Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza SINDACO D. ROSA IERVOLINO RUSSO

Partecipa il Segretario del Comune ELA. LAETANO VIRTUOSO

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

La Giunta, su proposta dell'Assessore alla legalità e trasparenza, dell'Assessore alle risorse strategiche, dell'Assessore alle politiche sociali e dell'Assessore alla mobilità,

Premesso:

- che, in considerazione della rilevanza sociale del servizio idrico, il 21 ottobre 2010 è stata approvata la deliberazione n. 1755 con cui si è riaffermata l'esigenza della gestione pubblica di questo servizio attraverso l'impiego di organismi giuridici totalmente pubblici come l'istituzione o l'azienda speciale;
- che la base normativa di tale orientamento è stata individuata nella legge della regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010, che ha definito "il servizio idrico integrato regionale come servizio pubblico privo di rilevanza economica";

Preso atto:

- della sentenza n. 325/2010 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della suddetta legge regionale, donde l'impossibilità giuridica di un affidamento del servizio idrico come servizio pubblico privo di rilevanza economica sulla base della legge regionale n. 2 del 2010;

Considerato:

- che in coerenza con la proprietà pubblica del bene acqua e al fine di soddisfare esigenze di equità, parità sociale e solidarietà è pur sempre necessario garantire alla mano pubblica la gestione del servizio idrico per un territorio come quello della città di Napoli ove il reddito medio, il basso indice di dinamiche produttive e il tasso di disoccupazione risultano assolutamente incompatibili con un mercato fondato su criteri privatistici secondo meccanismi imprenditoriali a caratteri speculativo, e dove per di più è attuale il pericolo di illegittime infiltrazioni in tale settore;
- che il Servizio Idrico Integrato, così come definito dalla legge, comprende anche il collettamento (fognature) delle acque che, per le caratteristiche geomorfologiche del territorio, ed in particolare del sottosuolo napoletano, sul quale lo sviluppo abitativo ed edilizio si è realizzato storicamente con modalità di eccezionale densità, richiede ugualmente una gestione scevra dai criteri speculativi;
- che l'art. 23bis legge 133/2008, al comma 3, consente, in via di eccezione, l'affidamento della gestione a favore di una società "in house" a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, sottoposta a controllo analogo e svolgente l'attività prevalentemente in favore di detto ente, quando peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato;
- che sussistono le condizioni richieste dall'art. 23 bis legge 133/2008 per l'affidamento alla s.p.a. ARIN, società "in house", operante per il comune di Napoli sul territorio di riferimento del Servizio idrico integrato;

Ritenuto:

- che, a tale scopo, è necessario avviare, con urgenza, la procedura di cui al comma 4 dell'art. 23bis legge 133/2008 e alle relative norme regolamentari, e cioè un'adeguata pubblicità alla scelta sulla base dell'analisi di mercato e la trasmissione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di una relazione ove si espliciti e si analizzi l'esistenza delle suddette condizioni;
- che il comune di Napoli è legittimato alla procedura prevista dall'art. 23bis legge 133/2008 in quanto "ente affidante" come esplicitamente stabilisce il comma 4;

- che, prevedendo il comma 8, lett. e), dell'art. 23bis la cessazione alla data del 31 dicembre 2010 delle gestioni già affidate, al fine di evitare una disastrosa e inammissibile interruzione del servizio idrico integrato con gravissimo pregiudizio per la collettività, è assolutamente necessario prorogare l'attuale gestione da parte della società ARIN s.p.a., già affidataria da parte del comune e ciò nelle more della suddetta procedura;

Visti:

- il verbale della riunione del 6 dicembre 2010 del comitato degli esperti nominato con decreto sindacale n. 520 del 18 novembre 2010 in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale del 21 ottobre 2010 n. 1755;
- la deliberazione di Giunta in pari data con cui è stato modificato lo statuto della s.p.a. ARIN per renderlo del tutto adeguato alle condizioni previste dal comma 3 dell'art. 23bis della legge n. 133/2008.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal dirigente del servizio interessato sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo lo stesso qui di seguito sottoscrive:

Il Direttore Generale
Dr. Vincenzo Mossetti

**CON VOTI UNANIMI
DELIBERA**

1. di considerare quanto contenuto nella premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prescegliere, quale modello gestionale per il servizio idrico integrato, l'affidamento del medesimo ad una società con capitale interamente pubblico, del quale è esclusivo titolare il comune di Napoli, escludendo qualunque forma di gestione da parte di imprenditori privati;
3. di avviare immediatamente la procedura di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 23bis della legge n. 133/2008;
4. di incaricare il Direttore generale ed i Dirigenti dei servizi competenti, con il supporto tecnico documentale dell'ARIN s.p.a., a predisporre con urgenza quanto necessario secondo le indicazioni dei citati commi 3 e 4 e ad inoltrare la prescritta relazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
5. di autorizzare, nelle more della procedura innanzi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la espressa proroga del contratto attualmente vigente tra il Comune di Napoli e la s.p.a. ARIN, società "in house", nonché ogni attività concernente l'intero ciclo del servizio idrico integrato, al fine di garantirne la necessaria indefettibilità;
6. di prendere atto che la presente deliberazione sostituisce quella n. 1755 adottata il 21 ottobre 2010.

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Mossetti

L'Assessore alle Politiche Sociali
Dott. Giulio Riggio

L'Assessore alla Legalità
Dott. Luigi Scotti

L'Assessore alle Risorse Strategiche
Dott. Michele Saggese

L'Assessore alla Mobilità
Prof. Agostino Nuzzolo

IL SEGRETARIO GENERALE

Segue dichiarazione di esecuzione

Segue deliberazione di Giunta Comunale n. 2030 del 14.12.2010

LA GIUNTA,

Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 in quanto occorre dare immediatamente corso alle incombenze di cui alla deliberazione innanzi adottata

Con voti UNANIMI

DELIBERA

di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione dando mandato ai competenti uffici di attuarne le determinazioni.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

RRJ

IL SEGRETARIO GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. DEL AVENTE AD
OGGETTO: Predisposizione e trasmissione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi
dell'articolo 23bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della
relazione inerente le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del territorio
napoletano che impongono l'affidamento del Servizio Idrico Integrato ad una società a capitale interamente
pubblico

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in
ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE. *VERI ALLEGATO*

Addi *14/12/08*

Il Direttore Generale
Dr. Vincenzo Mossetti

Pervenuta in Ragioneria Generale il Prot.

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....(.....) del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....
Impegno precedente	L.....
Impegno presente	L.....
Disponibile	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura
finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

Parere tecnico allegato allo schema di delibera inerente la predisposizione della relazione inerente le caratteristiche che impongono l'affidamento del Servizio Idrico Integrato ad una società a capitale interamente pubblico del 14/12/2010.

Con la proposta in esame si intende dare attuazione all'indirizzo più volte espresso e confermato dalla giunta e dal Consiglio Comunale di mantenere l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato ad un soggetto di proprietà pubblica, qual è l'ARIN SpA, società partecipata al 100% del Comune di Napoli.

Tale indirizzo viene ulteriormente di recente confermato con la proposta di deliberazione, che verrà sottoposta all'esame della Giunta Comunale unitamente alla presente, con la quale, in esecuzione di analogo indirizzo del Consiglio, si rafforza il carattere "in house" dell'ARIN SpA, disponendo la modifica dello Statuto e rafforzandone gli aspetti inerenti il cd. "controllo analogo".

Su tali premesse l'Amministrazione ritiene sussistano le condizioni previste dalla legge (art. 23bis L. 103/2008) per la conferma all'ARIN SpA dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato comprensivo anche della gestione del collettamento.

Pertanto tali condizioni, una volta approfondite e documentate, dovranno essere preventivamente valutate, ai fini dell'espressione di un parere obbligatorio, dall'Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato.

L'atto in esame quindi ha come precipuo contenuto, proprio quello di incaricare gli uffici di documentare e predisporre una relazione illustrante le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale napoletano che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato.

Limitatamente al tempo necessario per la predisposizione e valutazione del documento in cui verranno esposte tali caratteristiche viene autorizzata la proroga del contratto attualmente in corso tra Comune di Napoli e ARIN SpA eventualmente integrato da quelle attività ulteriori di cui nelle more non possa essere consentita la sospensione.

A seguito della valutazione di competenza dell'Autorità, le decisioni definitive sulla gestione del Servizio Idrico Integrato saranno espresse dall'Organo Consiliare competente.

Alla luce di quanto sopra, si esprime parere favorevole.

74/12/10
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Vincenzo MOSSETTI)

VISTO:
Il Sindaco
RRJ

Proposta di deliberazione del Direttore Generale protocollo 12 del 14 dicembre 2010, pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta in data 14 dicembre (S.G. 2192).

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale che, tra l'altro, recita:

- *"con la proposta in esame si intende dare attuazione all'indirizzo più volte espresso e confermato dalla Giunta e dal Consiglio Comunale di mantenere l'affidamento della gestione del Servizio idrico Integrato ad un soggetto di proprietà pubblica, qual'è l'ARIN Spa, società partecipata al 100% dal Comune di Napoli" ;*
- *"su tali premesse l'Amministrazione ritiene sussistano le condizioni previste dalla legge (art. 23 bis L.103/2008) per la conferma all'ARIN Spa dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato comprensivo anche della gestione del collettamento";*
- *"L'atto in esame quindi ha come precipuo contenuto proprio quello di incaricare gli uffici di documentare e predisporre una relazione illustrante le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale napoletano che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato";*
- *"Limitatamente al tempo necessario per la predisposizione e valutazione del documento in cui verranno esposte tali caratteristiche viene autorizzata la proroga del contratto attualmente in corso tra Comune di Napoli e ARIN Spa eventualmente integrato da quelle attività ulteriori di cui nelle more non possa essere consentita la sospensione";*
- *"a seguito della valutazione di competenza dell'Autorità, le decisioni definitive sulla gestione del Servizio Idrico Integrato saranno espresse dall'Organo Consiliare competente".*

Dalla lettura della parte narrativa, redatta dal Dirigente del servizio proponente, si evince, tra l'altro, che:

- *"sussistono le condizioni richieste dall'art. 23 bis legge 133/2008 per l'affidamento alla s.p.a. ARIN, società "in house", operante per il comune di Napoli sul territorio di riferimento del Servizio idrico integrato";*
- *"è necessario avviare con urgenza la procedura di cui al comma 4 dell'art. 23 bis legge 133/2008 e alle relative norme regolamentari e cioè una adeguata pubblicità alla scelta sulla base dell'analisi di mercato e la trasmissione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di una relazione ove si espliciti e si analizzi l'esistenza delle suddette condizioni";*
- *"prevedendo il comma 8, lettera e) dell'art. 23bis la cessazione alla data del 31 dicembre 2010 delle gestioni già affidate, al fine di evitare una disastrosa e inammissibile interruzione del servizio idrico integrato con gravissimo pregiudizio per la collettività, è assolutamente necessario prorogare l'attuale gestione da parte della società ARIN s.p.a. già affidataria da parte del comune e nelle more della suddetta procedura".*

Con la presente proposta si intende avviare la procedura di richiesta del parere all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 23 bis della legge 133 del 2008, e all'esito della valutazione espressa confermare l'affidamento all'Arin, società con capitale interamente pubblico del quale è esclusivo titolare il Comune di Napoli, della gestione del servizio idrico, nonché di ogni ulteriore attività concernente l'intero ciclo del servizio idrico integrato.

Ricordato che:

- la scadenza al 31/12/2011 e al 31/12/2010 della gestione (in essere) dei servizi affidati in house è stabilita ope legis dall'art. 23 bis della L. 133/2008 a seconda, rispettivamente, se

VISTO:
il 31/12/2010




gli affidamenti risultino conformi o meno ai principi comunitari in materia di "in house providing";

- il Regolamento approvato con D.P.R. 07/09/2010, n. 168 stabilisce le modalità per la richiesta del parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; in particolare, l'art. 4 prevede che l'ente affidante possa rappresentare le specifiche condizioni di efficienza che rendano la gestione *in house* non distorsiva della concorrenza (chiusura bilanci in utile, reinvestimento nel servizio dell'80% degli utili, applicazione di una tariffa media inferiore alla media di settore).

Nel riportarsi alle conclusioni espresse nel parere di regolarità tecnica, si evidenzia che all'esito della procedura che si intende avviare con l'approvazione della proposta, le determinazioni definitive sulla gestione del servizio idrico integrato spettano al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 del T.U. n. 267/2000 e dello Statuto del Comune di Napoli che all'art. 53, comma 3, stabilisce che: *"Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi pubblici sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e sono corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti che ne illustra gli aspetti economici e finanziari"*.

Napoli,

Il Segretario Generale



14-XII-10

VISTO:
di Sindaco
RRS

Fine 2011. È la data-limite di numerosi affidamenti

Sull'acqua restano più chance per l'affidamento in house

Completato il quadro normativo, via libera alle privatizzazioni dei servizi pubblici locali in vista della scadenza delle gestioni esistenti entro la fine del 2011. Prima di tutto, comuni e province devono verificare, per ogni servizio con rilevanza economica affidato a società partecipate, l'esistenza delle condizioni per mantenere sino alla scadenza naturale le gestioni in atto. Per i servizi affidati in house nel rispetto dei principi comunitari (ad esempio, controllo analogo effettivo) la dead line è stabilita al 31 dicembre 2011, ma con la possibilità di esaurimento all'eventuale termine ulteriore originariamente previsto qualora l'ente locale socio ceda con gara il 40% delle azioni a un socio privato operativo.

Le gestioni in capo a società

miste si concludono a fine 2011 se il socio privato, pur scelto con gara, non ha avuto la contestuale attribuzione di compiti operativi specifici. In caso contrario, la gestione perdura sino al termine stabilito nel contratto di servizio.

Le società quotate, invece, possono proseguire la gestione delle attività affidate se le amministrazioni locali socie riducono progressivamente la loro partecipazione (al 40% entro il 30 giugno 2013 e al 30% entro il 31

UTILI E REINVESTIMENTI

L'amministrazione può indicare le specifiche condizioni di efficienza che escludono la distorsione della concorrenza

(dicembre 2015). Le amministrazioni locali devono inoltre verificare se tra le gestioni attuali ci sono affidamenti in house non compatibili con i principi Ue (per esempio a società non sottoposte a controllo analogo) o affidamenti a società miste costituite con selezione del socio privato senza gara: in questi casi, infatti, la gestione cessa addirittura il 31 dicembre 2010.

Il regolamento conferma la disciplina che limita il ricorso all'in house, introducendo tuttavia una novità consistente: quando il valore del servizio da affidare sia complessivamente inferiore a 200 mila euro annui non è necessario il parere dell'Agcm.

Nella nuova "partita" rientra anche il servizio idrico integrato, per il quale, tuttavia, il regolamento attuativo ha definito un

percorso per l'affidamento in house sottoposto a condizioni più chiare. L'articolo 4, infatti, prevede che nel richiedere il parere all'Agcm, l'ente affidante possa rappresentare le specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione in house non distorsiva della concorrenza. L'amministrazione, in particolare, deve evidenziare:

a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimenti da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico;

b) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80% degli utili per l'intera durata dell'affidamento;

c) l'applicazione di una tariffa media inferiore alla media di settore;

d) il raggiungimento di costi operativi medi annui con un'incidenza sulla tariffa che si mantenga al di sotto della media di settore.

Al. Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

